Num. 142

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1862

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. *Inserzioni* 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		*Anno*	*Semestre*	*Trimestre*
Per Torino	L.	40	21	11
» Provincie del Regno	»	48	25	13
» Roma (*franco ai confini*)	»	50	26	14

TORINO, Lunedì 16 Giugno

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		*Anno*	*Semestre*	*Trimestre*
Stati Austriaci e Francia	L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	»	58	30	16
Inghilterra, Svizzera, Belgio, Stato Romano	»	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
14 Giugno	735,60	734,64	734 60	+26.0	+27,5	+32.8	+25,0	+28,5	+28.7	+18.4	N.O.	O.	S.S.E.	Nuvolette	Ser. con vap.	Nuvolette
15 »	735,80	735,82	735.96	+26,5	+29,2	+33,0	+25,4	+28,6	+28,2	+16,2	N.O.	S.S.O.	S.E.	Nug. sottili	Sereno	Sereno

PARTE UFFICIALE

TORINO, 15 GIUGNO 1862

Il N. 635 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 33 della Legge 27 marzo 1862, N. 516, col quale è dichiarato che sarà provveduto con Decreti Reali alla pubblicazione ed al coordinamento delle disposizioni necessarie ad attuare in Lombardia il Codice di procedura penale e la Legge 13 novembre 1859 sull'Ordinamento giudiziario;

Considerando che uno dei principali instituti della detta legge sull'Ordinamento giudiziario è quello del patrocinio gratuito de' poveri, e che la legge stessa non può in tal parte essere attuata in Lombardia giusta il suo portato e nell'intendimento dell'assimilazione legislativa, se ad un tempo l'instituzione del beneficio dei poveri non venga ivi regolata in modo possibilmente conforme a quello osservato nelle altre Provincie del Regno, in cui è già in vigore la detta legge 13 novembre 1859;

Volendo pertanto provvedere a regolare nel detto modo l'instituzione del beneficio dei poveri nelle dette Provincie di Lombardia, salve però le modificazioni necessarie attesa la speciale procedura civile ivi tuttora vigente;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. L'ammessione al beneficio dei poveri ha luogo nei giudizi civili, commerciali o d'altra giurisdizione contenziosa e per gli atti di volontaria giurisdizione.

Ha luogo altresì nei giudizi penali, a termini dell'art. 49 della legge 13 novembre 1859, n. 3781, e delle altre disposizioni sulla materia.

Art. 2. Il beneficio dei poveri accordato per una data causa od affare si ritiene dato anche per i relativi incumbenti, sieno dessi di volontaria giurisdizione, amministrativi o di altro genere; e nei giudizi ed atti indicati nella prima parte dell' articolo precedente vale per tutti i gradi d' istanza che l' affare dovesse percorrere.

Art. 3. Non saranno ammesse al beneficio dei poveri le cause per cessioni di crediti e ragioni altrui, salvochè la cessione apparisca indubbiamente fatta in pagamento di crediti o di ragioni preesistenti.

Art. 4. L'ammessione al beneficio dei poveri produce i seguenti effetti:

1. Il patrocinio gratuito per la causa o per l'affare a cui riguardo ebbe luogo l' ammessione al beneficio stesso, in conformità delle vigenti disposizioni di legge e dei relativi regolamenti;

2. L'annotazione a debito delle tasse di registro, e l'uso della carta non bollata a tenore delle vigenti leggi e dei regolamenti relativi;

3. Gli atti giudiziari od amministrativi, che sieno necessari per l'oggetto che diede luogo all'ammessione, saranno fatti e ne sarà spedita copia senza percezione di diritti od altra spesa; e gli ufficiali pubblici, il cui ministero sia all'uopo richiesto, i notai ed i periti dovranno prestare l'opera loro gratuitamente, salva la ripetizione dalla parte condannata nelle spese; od anche dalla stessa parte ammessa al beneficio dei poveri, sempre quando o per vincita della causa, o per altre evenienze venisse a cessare in lei lo stato di povertà;

4. Saranno anticipate dal pubblico Erario, salvo il diritto di ripetizione come al numero precedente, le spese di trasferta e di soggiorno dei funzionari ed ufficiali pubblici che occorressero per gli oggetti di cui sopra, e così pure le spese di trasferta e di soggiorno, non che gli eventuali sborsi dei periti, e le spese necessarie per l'audizione dei testimoni;

5. Si faranno gratuitamente nei giornali incaricati delle pubblicazioni giudiziarie le inserzioni, delle quali abbisognasse la stampa per gli oggetti suddetti.

Art. 5. Nel caso indicato al n. 5 del precedente articolo, l'inserzione avrà luogo sulla presentazione di un ordine scritto del Capo del Collegio o dell'Ufficio giudiziario, presso cui si tratta la causa o l'affare.

Art. 6. Saranno ammessibili al beneficio dei poveri tutti i regnicoli che verranno riconosciuti poveri.

Sotto nome di povertà non s'intende la nullatenenza, ma uno stato in cui il ricorrente sia inabilitato a sopperirire alle spese della lite.

Potranno per egual titolo, ed in simili circostanze, ammettersi a tale beneficio anche i corpi morali, specialmente se abbiano per esclusivo scopo di soccorrere i poveri.

Vi potranno pure essere ammessi gli stranieri, quando ne sia provata l'assoluta indigenza.

Art. 7. La povertà verrà attestata mediante atti di notorietà emessi dalla Giunta Municipale del luogo dove il ricorrente ha il suo domicilio, e di quello eziandio della residenza; quando l'uno sia disgiunto dall'altra.

Tuttavia le Autorità, alle quali spetta di esaminare e provvedere in ordine all'ammessione al beneficio dei poveri, potranno, ed in caso di dubbio dovranno, richiedere le altre giustificazioni, e praticare le indagini che ravviseranno opportune a meglio chiarire la condizione della povertà.

Art. 8. La pubblica clientela è posta sotto la sorveglianza immediata degli Avvocati dei poveri nell'intiero distretto di ciascuna Corte d'Appello, e dei Procuratori del Re nel distretto di ciascun Tribunale di Circondario.

Essa è esercitata, nei luoghi dove ha sede la Corte d'Appello, dall'Ufficio dell' Avvocato dei poveri, giusta il disposto del titolo VI della legge 13 novembre 1859 sull'Ordinamento giudiziario.

Dove non esiste Corte d'Appello, è esercitata, sempre sotto l'accennata sorveglianza dell'Avvocato dei poveri e dei Procuratori del Re, dagli Avvocati esercenti, che saranno in ciascuna causa designati, possibilmente per turno, dall'Autorità, alla quale compete l' ammessione a tale beneficio.

Sarà pure esercitata da Avvocati in simil modo deputati, dove esiste l'Ufficio di pubblica clientela, nei casi in cui vi sia opposizione d'interessi tra due parti egualmente ammesse al beneficio dei poveri, e delle quali una sia direttamente patrocinata dal detto Ufficio; come pure nei casi in cui per motivi speciali ne venga fatta richiesta dalla parte, e vi sia l'adesione espressa dell'Ufficio di pubblica clientela.

Fuori dei casi anzidetti di deputazione d' uno speciale Avvocato, la parte ammessa al beneficio dei poveri, che ricorresse al ministero di avvocato particolare, s'intenderà decaduta dal beneficio.

Art. 9. Nelle cause per le quali non è dalla legge richiesto il ministero di Avvocati, l' ufficio dei poveri, dove esiste, e negli altri luoghi gli Avvocati incaricati, dovranno prestare al povero ammesso al beneficio suddetto la personale assistenza, e compilare gli scritti o cedole occorrenti.

Però anche nei luoghi dove esista l'Ufficio dei poveri, potrà la trattazione di tali cause essere affidata ad Avvocati da designarsi dalla Autorità che ammette al beneficio, quando l'Ufficio dei poveri per le altre sue occupazioni non potesse incaricarsene esso stesso, e facesse di ciò espressa istanza.

Art. 10. Gli avvocati deputati alla difesa delle persone ammesse al beneficio dei poveri non potranno senza grave e giustificato motivo ricusare tale incarico, sotto pena d'incorrere nelle misure disciplinari di cui nel Regolamento del processo civile.

Art. 11. Nei casi indicati dai precedenti articoli 8 e 9, gli Avvocati deputati all' officioso patrocinio dovranno trattare la causa secondo la propria scienza e coscienza.

Per l'effetto però della sorveglianza di cui al detto art. 8, gli Avvocati specialmente incaricati del patrocinio saranno tenuti di dare all'Avvocato dei poveri ogni opportuno schiarimento, che venisse loro richiesto su tutto ciò che abbia rapporto coll'andamento della causa e di comunicargliene altresì gli atti se addimandati, esclusa però questa comunicazione nel caso di opposizione d'interessi tra i rispettivi clienti.

Per gravi motivi potrà l'Avvocato dei poveri provocare la destinazione d'un altro Avvocato, in sostituzione di quello già deputato all'officioso patrecinio.

La sostituzione di cui nel precedente alinea potrà eziandio aver luogo, ove l'Avvocato deputato al patrocinio giustifichi legittimi i motivi per cui se ne debba astenere o ne possa essere dispensato.

Art. 12. Le disposizioni del titolo VI della legge 13 novembre 1859 sull'Ordinamento giudiziario riguardanti gli Avvocati ed i Procuratori dei poveri sono comuni, in quanto sieno applicabili, anche agli Avvocati deputati all'officioso patrocinio giusta gli articoli 8 e 9.

L'Avvocato dei poveri e i suoi Sostituiti saranno soggetti, eccetto che per la materia disciplinare, alle disposizioni che regolano in Lombardia l'esercizio dell'avvocatura, in quanto non sia col presente Decreto diversamente disposto

Art. 13. La parte ammessa al patrocinio gratuito, se la causa sia da trattarsi dall' Ufficio dell' Avvocato dei poveri, dovrà rilasciare in capo al medesimo Ufficio il prescritto mandato di procura, in forza del quale, e senza uopo di espressa menzione, s' intenderanno investiti della procura il titolare dell' Ufficio ed i suoi Sostituiti.

Art. 14. L'ammessione al beneficio dei poveri per le cause che debbono essere trattate avanti i Giudici di Mandamento od i Tribunali di Circondario verrà fatta dal Presidente del Tribunale, nel cui Circondario dovrà aver luogo il giudizio, od avanti di cui sarà per agitarsi la causa; per quelle da trattarsi avanti al Tribunale di commercio di Milano, dal Presidente del medesimo; e per quelle da trattarsi innanzi le Corti d'Appello o d'Assisie, dal Primo Presidente della Corte di Appello.

Art. 15. Pei giudizi che debbono essere trattati avanti la Corte di Cassazione, l' ammessione suddetta sarà ordinata dal Primo Presidente della Corte stessa, previe conclusioni dell'Avvocato dei poveri della Corte di Appello, nel cui territorio ha sede l'Autorità giudiziaria, che pronunciò la sentenza denunciata in cassazione.

Nondimeno nei casi urgenti l'ammessione al gratuito patrocinio potrà intanto, e salve le ulteriori determinazioni del Primo Presidente della Corte di Cassazione, farsi con ordinanza del Primo Presidente della Corte di Appello, nel cui territorio fu emanata la sentenza, che dà luogo al giudizio di cassazione.

Art. 16. Il beneficio dei poveri per le cause che debbono essere trattate avanti altri Tribunali, Consigli od altre Autorità giudicanti, verrà concesso dal Primo Presidente della Corte d'Appello, nel cui territorio trovansi le Autorità suddette.

Art. 17. Salvo il disposto dall' art. 20 la parte che vorrà ottenere l' ammessione al benefizio dei poveri, sia dessa privata, o corpo morale, dovrà farne dimanda con ricorso diretto al Presidente della Corte o del Tribunale di cui negli articoli precedenti.

Il ricorso conterrà una chiara e precisa esposizione sia dei fatti che delle ragioni e dei mezzi legittimi di prova, sui quali la parte instante intenderà di fondare la sua dimanda o la sua difesa.

Dovrà questo ricorso essere sottoscritto dalla parte o da un Avvocato, e ad esso andranno uniti i documenti giustificativi della povertà. Di quelli concernenti il merito, ove altro non si possa, sarà dato almeno l'elenco o l' indicazione.

Art. 18. Il ricorso sarà per ordine del Presidente comunicato all'Avvocato dei poveri.

Questi, ove ciò sia d' uopo, potrà d' ufficio richiedere dai depositari degli atti pubblici copie in carta libera dei documenti, o dai Conservatori delle ipoteche gli stati d' iscrizione od altri atti occorrenti per l'ammessione del richiedente al benefizio dei poveri, delle quali copie si potrà poi far uso nella causa per la quale furono richieste, osservato però il disposto dalle leggi sul bollo.

Art. 19. L'Avvocato dei poveri scriverà in calce del ricorso il suo ragionato parere, in seguito del quale il Presidente darà il suo decreto.

Il Presidente dovrà limitare la sua ispezione alle indagini concernenti la condizione di povertà, ed alle altre che potessero influire sull' ammessione al beneficio, escluse però sempre quelle riflettenti al merito, l' apprezzamento delle quali sarà in ogni caso riservato all'Avvocato dei poveri.

Art. 20. Il ricorso, di cui nell'articolo 17, potrà essere fatto anche verbalmente all' ufficio dell'Avvocato dei poveri; nel quale caso sarà in facoltà dell'Avvocato dei poveri di riceverlo e di farlo redigere in iscritto uniformandosi alla vigente legge in materia di bollo.

L'Avvocato dei poveri, esaurite ove d' uopo le incumbenze indicate all' art. 18, trasmetterà l' assunto ricorso col ragionato parere del Presidente.

Art. 21. Nei casi d'urgenza il Presidente potrà concedere in via provvisoria l'ammessione al beneficio dei poveri; ad ottenere la quale basterà che il ricorso sia corredato dei documenti giustificativi della povertà e della dichiarazione dell'Avvocato dei poveri, per cui la provvisoria ammessione non venga dissentita. Il Presidente prefiggerà però un termine, entro cui debba essere prodotto il motivato parere dell' Ufficio dei poveri, e su tal parere provvederà definitivamente per la conservazione o cessazione del beneficio.

Art. 22. Se nel corso della causa l'assunto della parte ammessa al benefizio dei poveri non apparirà più fondato in ragione, o se per essere cessate o risultate insussistenti le condizioni di povertà, la parte stessa non sia più meritevole di continuare a goderne, o se finalmente per altri motivi apparisse evidentemente essere cessata ogni convenienza od obbligo di proseguire la causa, la parte contraria e quella ammessa al benefizio, gli Avvocati deputati a senso degli articoli 8 e 9, e lo stesso Avvocato dei poveri potranno chiedere al Presidente, da cui emanò il decreto d'ammessione, la revoca del beneficio dei poveri.

Anche sopra tali domande l'Avvocato dei poveri dovrà esporre il proprio avviso, ed a questo effetto, ove la domanda non sia fatta dal medesimo, o non sia trasmessa col di lui mezzo al Presidente, gli dovrà essere da questo comunicata.

Il Presidente provvederà con decreto motivato, osservate le norme di cui nell' alinea dell'art. 19; ed in case che dichiari la cessazione del benefizio dei poveri, il decreto stesso sarà dall'Avvocato dei poveri, o secondo i casi, dall'Avvocato specialmente deputato al patrocinio fatto notificare giudizialmente alla parte privata del beneficio, a tenore del § 537 del Regolamento del processo civile, onde possa costituirsi un altro patrocinatore.

In questi casi, ove la parte contraria venga alla sua volta ammessa al beneficio della gratuita clientela, questa sarà sostenuta da altri Avvocati che non quelli che assistettero la parte esclusa. Tale disposizione sarà anche applicabile all'Uffizio dei poveri.

Art. 23. Ogni provvedimento del Presidente riguardante il patrocinio officioso sarà partecipato alle parti interessate, e nei casi previsti dagli articoli 8 e 9 anche all' Avvocato deputato al patrocinio gratuito, e sarà sempre notificato d'ufficio all'Avvocato dei poveri.

Contro i provvedimenti proferiti dai Presidenti dei Tribunali di Circondario o di Commercio, sia che ammettano, o neghino, o tolgano il benefizio dei poveri, si potrà ricorrere da qualunque parte interessata al Primo Presidente della Corte d'Appello, il quale provvederà limitando le sue ispezioni giusta le norme espresse nell'alinea dell'art. 19.

Tale ricorso non ha effetto sospensivo; potrà tuttavia l'Avvocato dei poveri in pendenza del ricorso compiere nell' interesse del ricorrente, o direttamente, o per mezzo degli Avvocati specialmente deputati, quegli atti d'urgenza, la cui ammessione potesse recare a quello un irreparabile pregiudizio.

Art. 24. Nell'ufficio dell'Avvocato dei poveri si terrà un registro dei ricorsi e dei pareri, ed un repertorio generale delle cause ammesse al patrocinio gratuito nel distretto dell' Ufficio.

Nel primo verranno indicate le istanze pervenute all'Ufficio, e sarà accennato il tenore del parere emesso.

Nel repertorio generale saranno registrate tutte le cause ammesse al patrocinio gratuito, comprese quelle per le quali fossero deputati Avvocati estranei all'Ufficio, e si riporteranno le opportune annotazioni per tenere in evidenza l'andamento e l' esito delle cause stesse.

La forma del registro, del repertorio generale e delle relative rubriche sarà determinata dal Regolamento interno di servizio

Art. 25. Gli Avvocati deputati all'officioso patrocinio a senso degli articoli 8 e 9 notificheranno al Procuratore del Re le sentenze ed i provvedimenti definitivi nelle cause al cui patrocinio erano deputati, accennando la data del decreto d'ammessione al gratuito patrocinio, il nome delle parti ed il dispositivo del giudicato; così pure gli notificheranno l'eventuale cessazione del patrocinio prima della sentenza, indicandone il motivo.

Il Procuratore del Re dovrà darne eguale partecipazione all'Avvocato dei poveri.

Art. 26. Il Regolamento pel servizio interno dell'Ufficio dell'Avvocato dei poveri e pel ripartimento degli onorari di cui all'articolo 178 della legge 13 novembre 1859 fra l'Avvocato dei poveri ed i suoi Sostituiti, sarà proposto dall'Avvocato dei poveri, ed approvato e reso esecutorio dal Primo Presidente della Corte d'Appello, sentito il Procuratore Generale.

Anche nel tratto successivo il Primo Presidente, sulle proposte dell'Avvocato dei poveri, o del Procuratore Generale del Re, od anche per propria iniziativa, ma sempre udito il Procuratore Generale del Re, potrà fare al Regolamento, di cui nel presente articolo, le modificazioni e variazioni che ravviserà più opportune.

Art. 27. Le cause già ammesse al patrocinio gratuito anteriormente al 1.o luglio p. v. continueranno ad essere trattate dagli Avvocati ai quali furono delegate. Potrà tuttavia a suo giudizio l'Avvocato dei poveri, sopra domanda degl'interessati, avocare a sè la difesa ed il patrocinio per quelle tra tali cause che si trattino nella città ove ha sede la Corte d'Appello.

Art. 28. Il presente Decreto avrà vigore nelle Provincie di Lombardia col primo giorno di luglio p. v.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino il 1.o giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE.

R. CONFORTI.

PARTE NON UFFICIALE

TORINO, 15 GIUGNO 1862

STATO ROMANO

Leggesi nel *Giornale di Roma* del 10 giugno:

Ieri, 9 corrente giugno, la Santità di Nostro Signore Papa Pio IX tenne Concistoro, al quale, oltre gli em.mi e rev.mi signori cardinali di Santa Romana Chiesa, assistettero pure i patriarchi, primati, arcivescovi e vescovi convenuti in Roma per la solenne canonizzazione dei Santi Martiri e Michele De Sanctis. La Santità Sua pronunziò la seguente allocuzione:

Venerabiles Fratres,

Maxima quidem laetitia affecti fuimus, Venerabiles Fratres, cum Sanctorum honores et cultum, Deo bene iuvante, septem et viginti invictissimis divinae nostrae religionis heroibus hesterno die decernere potuerimus, Vobis lateri Nostro adstantibus, qui egregia pietate ac virtute praediti, et in sollicitudinis Nostrae partem vocati in hac tanta temporum asperitate strenue dimicantes pro Domo Israel summo Nobis solatio et consolationi estis. Utinam vero dum huiusmodi perfundimur gaudio, nulla moeroris, luctusque causa Nos aliunde contristaret. Non possumus enim non vehementer dolere et angi, cum videamus tristissima, et

nunquam satis deploranda mala ac damna, quibus cum permagno animarum detrimento catholica nunc Ecclesia, et ipsa civilis societas miserandum in modum premitur ac divexatur. Optime enim noscitis, Venerabiles Fratres, teterrimum sane bellum contra rem catholicam universam ab iis hominibus conflatum, qui inimici Crucis Christi sanam non sustinentes doctrinam, ac nefaria inter se societate coniuncti quaecumque ignorant, blasphemant, ac pravis cuiusque generis artibus sanctissimae nostrae religionis, et humanae societatis fundamenta labefactare, immo, si fieri unquam posset, penitus evertere, omniumque animos mentesque perniciosissimis quibusque erroribus imbuere, corrumpere et a catholica religione avellere moliuntur. Nimirum callidissimi isti fraudum artifices, et fabricatores mendacii non cessant monstrosa quaeque veterum errorum portenta iam sapientissimis scriptis toties profligata ac depulsa, gravissimoque Ecclesiae iudicio damnata e tenebris excitare, eaque novis, variis ac fallacissimis formis verbisque expressa exaggerare, et modis omnibus usquequaque disseminare. Hac funestissima ac diabolica prorsus arte rerum omnium scientiam contaminant, deturpant, mortiferum ad animarum perniciem virus diffundunt, effrenatam vivendi licentiam, et pravas quasque cupiditates fovent, religiosum ac socialem ordinem invertunt, et omnem iustitiae, veritatis, iuris, honestatis et religionis ideam extinguere conantur, et sanctissima Christi dogmata, doctrinam irrident, contemnunt, oppugnant. Horret quidem refugitque animus, ac reformidat vel leviter attingere praecipuos tantum pestiferosque errores, quibus huiusmodi homines miserrimis hisce temporibus divina et humana cuncta permiscent.

Nemo Vestrum ignorat, Venerabiles Fratres, ab huiusmodi hominibus plane destrui necessariam illam cohaerentiam, quae Dei voluntate intercedit inter utrumque ordinem, qui tum in natura, tum supra naturam est, itemque, ab ipsis omnino immutari, subverti, deleri, propriam, veram, germanamque divinae revelationis indolem, auctoritatem, Ecclesiaeque constitutionem et potestatem.

Atque eo opinandi temeritate progrediuntur, ut omnem veritatem, omnemque legem, potestatem et ius divinae originis audacissime denegare non metuant. Siquidem haud erubescunt asserere, philosophicarum rerum, morumque scientiam, itemque civiles leges posse et debere a divina revelatione, et Ecclesiae auctoritate declinare, et Ecclesiam non esse veram perfectamque societatem plane liberam, nec pollere suis propriis et constantibus iuribus sibi a divino suo Fundatore collatis, sed civilis potestatis esse definire, quae sint Ecclesiae iura et limites, intra quos eadem iura exercere queat. Hinc perverse comminiscuntur, civilem potestatem posse se immiscere rebus, quae ad religionem, mores et regimen spirituale pertinent, atque etiam impedire, quominus Sacrorum Antistites et fideles populi cum Romano Pontifice supremo totius Ecclesiae Pastore divinitus constituto libere ac mutuo communicent, ut plane dissolvatur necessaria et arctissima illa coniunctio, quae inter membra mystici corporis Christi et adspectabile suum Caput ex divina ipsius Christi Domini institutione esse omnino debet. Nihil vero timent omni fallacia ac dolo in vulgus proferre, sacros Ecclesiae ministros, Romanumque Pontificem ab omni rerum temporalium iure ac dominio esse omnino excludendos.

Summa praeterea impudentia asserere non dubitant, divinam revelationem non solum nihil prodesse, verum etiam nocere hominis perfectioni, ipsamque divinam revelationem esse imperfectam, et iccirco subiectam *continuo* et *indefinito* progressui, qui humanae rationis progressioni respondeat. Nec verentur proinde iactare, prophetias et miracula in sacris Litteris exposita et narrata esse poetarum commenta, et sacrosancta divinae fidei nostrae mysteria philosophicarum investigationum summam, ac divinis utriusque testamenti libris mythica contineri inventa, et ipsum Dominum Nostrum Iesum Christum, horribile dictu! mythicam esse fictionem. Quare hi turbulentissimi perversorum dogmatum cultores blaterant, morum leges divina haud egere sanctione, et minime opus esse, ut humanae leges ad naturae ius conformentur, aut obligandi vim a Deo accipiant, ac propterea asserunt, nullam divinam existere legem. Insuper inficiari audent omnem Dei in homines mundumque actionem, ac temere affirmant, humanam rationem, nullo prorsus Dei respectu habito, unicum esse veri et falsi, boni et mali arbitrum, eamdemque humanam rationem sibi ipsi esse legem, ac naturalibus suis viribus ad hominum ac populorum bonum curandum sufficere. Cum autem omnes religionis veritates ex nativa humanae rationis vi perverse derivare audeant, tum cuique homini quoddam veluti primarium ius tribuunt, ex quo possit libere de religione cogitare et loqui, eumque Deo honorem et cultum exhibere, quem pro suo libito meliorem existimat.

At vero eo impietatis et impudentiae deveniunt, ut coelum petere, ac Deum ipsum de medio tollere conentur. Insigni enim improbitate ac pari stultitia haud timent asserere, nullum supremum sapientissimum providentissimumque Numen divinum existere ab hac rerum universitate distinctum, ac Deum idem esse ac rerum naturam, et iccirco immutationibus obnoxium, Deumque reapse fieri in homine et mundo, atque omnia Deum esse, et ipsissimam Dei habere substantiam, ac unam eamdemque rem esse Deum cum mundo ac proinde spiritum cum materia, necessitatem cum libertate, verum cum falso, bonum cum malo, et iustum cum iniusto. Quo certe nihil dementius, nihil magis impium, nihil contra ipsam rationem magis repugnans fingi et excogitari unquam potest. De auctoritate autem et iure ita temere effutiunt, ut impudenter dicant, auctoritatem nihil aliud esse, nisi numeri, et materialium virium summam, ac ius in materiali facto consistere, et omnia hominum officia esse nomen inane, et omnia humana facta iuris vim habere.

Iam porro commenta commentis, deliramenta deliramentis cumulantes, et omnem legitimam auctoritatem, atque omnia legitima iura, obligationes, officia conculcantes nihil dubitant in veri legitimique iuris locum substituere falsa ac mentita virium iura, ac morum ordinem rerum materialium ordini subiicere. Neque alias vires agnoscunt, nisi illas, quae in materia positae sunt, et omnem morum disciplinam honestatemque collocant in cumulandis et augendis quovis modo divitiis, et in pravis quibusque voluptatibus explendis. Atque hisce nefariis abominandisque principiis reprobum carnis spiritui rebellis sensum tuentur, fovent, extollunt, illique naturales dotes ac iura tribuunt, quae per catholicam doctrinam conculcari dicunt, omnino despicientes monitum Apostoli clamantis « si secundum car- « nem vixeritis, moriemini, si autem spiritu facta car- « nis mortificaveritis, vivetis » (1). Omnia praeterea legitimae cuiusque proprietatis iura invadere, destruere contendunt, ac perperam animo et cogitatione confingunt et imaginantur ius quoddam *nullis circumscriptum limitibus*, quo reipublicae Statum pollere existimant, quem omnium iurium originem et fontem esse temere arbitrantur.

Dum vero hos praecipuos infelicissimae nostrae aetatis errores dolenter ac raptim perstringimus, recensere omittimus, Venerabiles Fratres, tot alias fere innumerabiles falsitates et fraudes Vobis apprime notas ac perspectas, quibus Dei hominumque hostes rem tum sacram tum publicam perturbare et convellere connituntur. Ac silentio praetermittimus multiplices gravissimasque iniurias, calumnias, convicia, quibus sacros Ecclesiae ministros, et hanc Apostolicam Sedem dilacerare et insectari non desinunt. Nihil loquimur de iniqua sane hypocrisi, qua funestissimae in Italia praesertim perturbationis ac rebellionis duces et satellites dictitant, se velle, Ecclesiam sua gaudere libertate, dum sacrilego prorsus ausu omnia ipsius Ecclesiae iura et leges quotidie magis proculcant, eiusque bona diripiunt, et Sacrorum Antistites, ecclesiasticosque viros suo munere praeclare fungentes quoquò modo divexant, et in carcerem detrudunt, et Religiosorum Ordinum Alumnos, ac Virgines Deo sacras e suis coenobiis violenter exturbant, suisque propriis bonis spoliant, nihilque intentatum relinquunt, ut ipsam Ecclesiam in turpissimam redigant servitutem, et opprimant. Ac dum singularem certe ex optatissima Vestra praesentia voluptatem percipimus, Vos ipsi videtis, quam libertatem nunc habeant, Venerabiles Fratres, Sacrorum in Italia Antistites, qui strenue constanterque praeliantes praelia Domini minime potuerunt, cum summo animi Nostri dolore, adversantium opera, ad Nos venire, et inter Vos versari, atque huic adesse conventui, quod summopere optavissent, quemadmodum infelicis Italiae Archiepiscopi et Episcopi suis Litteris summi erga Nos, et hanc Sanctam Sedem amoris et obsequii plenissimis significarunt. Neminem etiam ex Sacrorum in Lusitania Antistitibus hic adesse cernitis, ac non parum dolemus, inspecta difficultatum natura, quae obstituerunt, quominus ipsi romanum iter aggredi possent. Recensere autem omittimus tot alia sane tristia et horrenda, quae ab hisce perversarum doctrinarum cultoribus cum incredibili Nostro ac Vestro, et omnium bonorum luctu patrantur. Nihil item dicimus de impia conspiratione, et pravis cuiusque generis molitionibus ac fallaciis, quibus civilem huius Apostolicae Sedis principatum omnino evertere ac destruere volunt.

Iuvat potius hac de re commemorare miram prorsus consensionem, qua Vos ipsi una cum aliis Venerabilibus Fratribus universi catholici orbis Sacrorum Antistitibus nunquam intermisistis et epistolis ad Nos datis, et Pastoralibus litteris ad fideles scriptis huiusmodi fallacias detegere, refutare, ac simul docere, hunc civilem Sanctae Sedis principatum Romano Pontifici fuisse singulari divinae providentiae consilio datum, illumque necessarium esse, ut idem Romanus Pontifex nulli unquam Principi aut civili potestati subiectus supremam universi Dominici gregis pascendi regendique potestatem auctoritatemque ab ipso Christo Domino divinitus acceptam per universam Ecclesiam plenissima libertate exercere, ac maiori eiusdem Ecclesiae, et fidelium bono, utilitati et indigentiis consulere possit.

Quae hactenus lamentati sumus, Venerabiles Fratres, luctuosum plane exhibent spectaculum. Quis enim non videt tot pravorum dogmatum iniquitate, ac tot nequissimis deliramentis et machinationibus magis in dies christianum populum misere corrumpi, et ad exitium impelli, et Catholicam Ecclesiam eiusque salutarem doctrinam ac veneranda iura et leges, sacrosque ministros oppugnari, et iccirco omnia vitia et scelera invalescere ac propagari, et ipsam civilem societatem exagitari?

Nos itaque Apostolici Nostri ministerii probe memores, ac de spirituali omnium populorum bono et salute Nobis divinitus commissa vel maxime solliciti, cum « aliter » ut sanctissimi decessoris Nostri Leonis verbis utamur « Nobis commissos regere non possimus, nisi « hos, qui sunt perditores et perditi, zelo fidei Dom- « nicae persequamur, et a sanis mentibus, ne pestis « haec latius divulgetur, severitate, qua possumus, ab- « scindamus » (2), in hoc amplissimo Vestro consessu Apostolicam Nostram attollentes vocem omnes commemoratos praesertim errores non solum catholicae fidei ac doctrinae, divinis ecclesiasticisque legibus, verum etiam ipsi sempiternae ac naturali legi et iustitiae, rectaeque rationi omnino repugnantes et summopere adversos reprobamus, proscribimus atque damnamus.

Vos autem, Venerabiles Fratres, qui estis sal terrae, et Dominici gregis Custodes, ac Pastores, etiam atque etiam excitamus et obtestamur, ut pro eximia Vestra religione et episcopali zelo pergatis veluti adhuc cum summa Vestri Ordinis laude fecistis, omni cura, sedulitate et studio fideles Vobis traditos ab hisce venenatis pascuis arcere, et qua voce, qua opportunis scriptis tot perversarum opinionum monstra refellere et profligare. Optime enim scitis de summa re agi, cum agatur de sanctissimae fidei nostrae, ac de catholicae Ecclesiae, eiusque doctrinae causa, de populorum salute, et humanae societatis bono ac tranquillitate. Itaque, quantum in Vobis est, ne desinatis unquam a fidelibus avertere tam dirae pestis contagia, idest ab eorum oculis manibusque perniciosos libros et ephemerides eripere, ipsosque fideles sanctissimis augustae nostrae religionis praeceptionibus assidue imbuere et erudire, ac monere et exhortari, ut ab hisce iniquitatis magistris, tamquam a facie colubri effugiant. Pergite Vestras omnes curas cogitationesque in id potissimum conferre, ut Clerus sancte scienterque instituatur, omnibusque virtutibus fulgeat, ut utriusque sexus iuventus ad morum honestatem, pietatem, omnemque virtutem sedulo formetur, ut salutaris sit studiorum ratio. Ac diligentissime advigilate et prospicite, ne in humaniores litteras, severioresque disciplinas tradendas aliquid unquam irrepat quod fidei, religioni, bonisque moribus adversetur. Viriliter agite, Venerabiles Fratres, et ne animo unquam concidatis in hac tanta temporum perturbatione et iniquitate, sed divino auxilio omnino freti, ac *sumentes in omnibus scutum inexpugnabile aequitatis et fidei, atque assumentes gladium spiritus, quod est verbum Dei*, ne intermittatis omnium catholicae Ecclesiae, et huius Apostolicae Sedis hostium conatibus obsistere, eorumque tela retundere et impetus frangere.

Interim vero dies noctesque, sublatis ad caelum oculis, non desistamus, Venerabiles Fratres, clementissimum misericordiarum Patrem, et Deum totius consolationis, qui de tenebris facit lucem splendescere, quique potens est de lapidibus suscitare filios Abrahae, in humilitate cordis nostri ferventissimis precibus indesinenter orare et obsecrare, ut per merita Unigeniti Filii Sui Domini Nostri Jesu Christi velit christianae et civili reipubblicae auxiliarium porrigere dexteram, omnesque disperdere errores et impietates, ac divinae suae gratiae lumine omnium errantium mentes illustrare, illosque ad se convertere et revocare, quo Ecclesia sua sancta optatissimam assequatur pacem, et ubique terrarum maiora in dies incrementa suscipiat, ac prospere vigeat et efflorescat. Ut autem quae petimus et quaerimus facilius consequi possimus, ne cessemus adhibere primum deprecatricem apud Deum Immaculatam Sanctissimamque Deiparam Virginem Mariam, quae misericordissima et amantissima nostrum omnium mater cunctas semper interemit haereses, et cuius nullum apud Deum praesentius patrocinium. Petamus quoque suffragia tum sancti eiusdem Virginis Sponsi Iosephi, tum sanctorum Apostolorum Petri et Paulli, omniumque caelitum, et illorum praesertim, quos nuper Sanctorum fastis adscriptos colimus et veneramur.

Antequam vero dicendi finem faciamus, Nobis temperare non possumus, quin iterum testemur et confirmemus, summa Nos uti consolatione, dum iucundissimo Vestrum omnium conspectu fruimur, Venerabiles Fratres, qui tanta fide, pietate et observantia Nobis et huic Petri Cathedrae firmiter obstricti, ac ministerium Vestrum implentes maiorem Dei gloriam, et animarum salutem omni studio procurare gloriamini, quique concordissimis animis, atque admirabili sane cura, et amore una cum aliis Venerabilibus Fratribus totius catholici orbis Episcopis et fidelibus Vestrae et illorum curae commissis gravissimas Nostras angustias et acerbitates modis omnibus lenire et sublevare non desinitis. Quocirca hac etiam occasione amantissimi aeque ac gratissimi animi Nostri sensus erga Vos, et alios omnes Venerabiles Fratres, et ipsos fideles amplissimis verbis palam publiceque profitemur. A Vobis autem exposcimus, ut cum ad Vestras redieritis Dioeceses velitis eisdem fidelibus Vestrae vigilantiae concreditis hos animi Nostri sensus Nostro nomine nuntiare, illosque certiores facere de paterna Nostra in illos caritate, deque Apostolica Benedictione, quam ex intimo corde profectam, et cum omnis verae felicitatis voto coniunctam Vobis ipsis, Venerabiles Fratres, et eisdem fidelibus impertire vehementer laetamur.

Finita l'Allocuzione, l'E.mo e Rev.mo signor cardinale Mattei, decano del Sacro Collegio, accompagnato da alcuni membri dell'Episcopato, accedè al trono di Sua Santità, lesse, ed in nome di tutto l'Episcopato presente in Roma, umiliò al Santo Padre il seguente indirizzo: (che daremo nella *Gazzetta* di domani)

(1) *Ad Rom. c. 8, v. 13.*
(1) *Epist. VII ad Episc. per Ital. c. 2 Edit. Baller.*

SVIZZERA

Nella sua ultima seduta il Consiglio federale si è occupato della discussione del budget pel 1863. L'entrata dei dazi è fissato a 700,000 franchi, la quale somma è minore della realtà. Le altre entrate sono tassate sulla medesima proporzione, eccettuata l'entrata lorda della amministrazione della zecca, poichè nel 1863 devonsi coniare per cinquecento mila franchi in pezzi da un franco. L'uscita non presente grandi cangiamenti, eccettuati alcuni rami dell'amministrazione, nei quali trovano posto alcune modificazioni motivate dalle circostanze. Per l'assembramento delle truppe furono votati fr. 300,000, e la costruzione delle strade militari figura nel budget per un terzo della somma totale.

In una seduta straordinaria ha poi votato e definitivamente approvato il budget del 1863.

Nel Cantone di Argovia avendo il Gran Consiglio adottato una legge che pareggia gli ebrei nei diritti cogli altri cittadini, domina vivissima agitazione, volendosi che sia revocata. Il governo ha pubblicato un proclama per calmare gli animi; ma l'agitazione e l'opposizione sono tali da far temere un cambiamento (*Gazzetta Ticinese*).

FRANCIA

PARIGI, 12 *giugno*. S. A. R. il principe di Galles giunse a Parigi mercoledì a sera. Stamane S. A. R. accompagnata dal conte Cowley, ambasciatore d'Inghilterra, da sir Carlo Phipps, dal colonnello Kappel e dal maggiore Teesdale, è partita per Fontainebleau.

S. M. l'Imperatore, accompagnato dal generale principe della Moskowa, suo aiutante di campo, si è recato a mezzodì allo scalo per accogliere S. A. R. S. M. l'Imperatrice e S. A. I. il Principe imperiale attendevano il Principe al palazzo di Fontainebleau.

Dopo colazione le LL. MM. e S. A. R. hanno fatto una passeggiata in cocchio nella foresta.

Alle tre e mezzo le LL. MM. hanno ricondotto il Principe allo scalo, ove un treno speciale l'attendeva per ricondurlo a Parigi (*Moniteur Universel*).

INGHILTERRA

LONDRA, 11 *giugno*. S. A. R. il Principe di Carignano e il suo seguito hanno visitato la guarnigione di Woolwich. Sono stati ricevuti dal generale sir Ricardo Dacres e dal suo stato maggiore. Tosto dopo il suo arrivo S. A. si è recata sul sito della rassegna ed ha assistito alle evoluzioni delle batterie di artiglieria a cavallo e delle brigate di campagna fornite di cannoni Armstrong. Il Principe ha espresso il piacere che gli avevano cagionato il contegno e le evoluzioni dell'artiglieria ed ammirato la precisione e regolarità con cui ha galoppato senza rompere le linee (*Times*).

ALEMAGNA

BERLINO, 7 *giugno*. La deputazione per l'allocuzione al re è stata ricevuta oggi alle cinque. Allato di S. M. si trovavano il ministro delle finanze, il maresciallo della Corte conte di Puckler e l'aiutante del re principe Hohenlohe, figlio del presidente del Consiglio.

Avendo il presidente della Camera, sig. di Grabow, letta l'allocuzione della Camera dei rappresentanti, S. M. ha risposto nei seguenti termini:

« Accolgo volontieri le assicurazioni di fedeltà e di leale devozione statemi ora espresse. Dichiarando nuovamente ch'io mi pongo invariabilmente sul terreno della Costituzione giurata e del mio programma di novembre 1858, e che su ciò convengo affatto col mio ministero, soggiungerò aver ferma speranza che metterete in effetto i sentimenti che mi avete manifestati. E siccome avete citato un passo del mio programma del 1858, vorrete considerarlo in ciascuna linea, ed allora conoscerete bene i miei sentimenti »

Pronunziate queste parole il re ha salutato la deputazione ed è uscito dalla sala d'udienza.

Così è terminata la cerimonia, e quali sentimenti abbia essa prodotto negli assistenti lo potete indovinare. Del resto, nessuno aspettava un risultamento immediato dall'allocuzione o dalla discussione che ne precedette l'approvazione. È in questo paese molto lento l'effetto delle lotte parlamentari. Tuttavia non dobbiamo dimenticare che, essendo stata sciolta l'ultima Camera e congedato il ministero liberale, l'attuale ministero retrogrado si vide obbligato ad eseguire e mettere in effetto ciò che aveva chiesto la Camera dichiarata colpevole di non so qual reato politico. Per altra parte la vera lotta comincierà a proposito del bilancio della guerra, e ciò che è succeduto testè non è di natura tale da rendere più docile e conciliante a questo proposito la maggioranza.

Il conte Bernstorff è guarito della sua indisposizione.

Si parla di grandi provvedimenti che il governo russo intende prendere in favore della Polonia. Tratterebbesi di convocare una specie di rappresentanza nazionale, e di riordinare il Regno sotto il granduca Costantino. V'accenno questa voce naturalmente senza potervi guarentire il fatto (Dall'*Indep. belge*).

GRECIA

Da una lettera da Atene 7 giugno all'*Osserv. Triest.* togliamo quanto segue:

Nella capitale regna la quiete; solo il giornalismo è in gran movimento, massime negli ultimi giorni. La stampa d'opposizione fu notevolmente rinforzata colla pubblicazione di due nuovi fogli locali scritti bene, la *Guardia Nazionale* e la *Proclamazione*, e colla ricomparsa dell'antica *Minerva* e della *Nuova Generazione*. Giornali favorevoli al governo non ne abbiamo affatto, giacchè quelli che sono sovvenuti dal gabinetto si tengono presentemente in bilico, per ragioni facili a capirsi.

Domenica, giorno natalizio del re, ebbe luogo con gran pompa l'inaugurazione della chiesa metropolitana. Oltre i capi delle autorità intervennero al *Te Deum* tutti i rappresentanti delle potenze amiche qui accreditati. Finite le cerimonie ecclesiastiche, le LL. MM. si recarono al convento di Pentelico, posto in situazione molto amena; ma appena vi furono arrivate, ebbero la notizia della morte della granduchessa d'Assia-Darmstadt, sorella del re, e per conseguenza tutti i divertimenti preparati andarono a vuoto. In seguito a questo decesso, la corte prese il lutto per sei settimane.

P. S. In questo punto vengo a sapere da ottima fonte che il nuovo ministero è formato. Kolokotroni sarà presidente del Consiglio e ministro dell'interno, Spiro Millios della guerra, Theocharis degli affari esteri, Iliopulos della giustizia, D. Levides delle finanze, Chalisko del culto e Mexis della marina.

Nei circoli ben informati, la nuova combinazione viene chiamata un ministero provvisorio. Io vo più innanzi, e dubito ch'egli possa sostenersi. Si dice che questi ministri sottoporranno immediatamente all'approvazione delle Camere una nuova legge elettorale, dopo di che ordineranno tosto nuove elezioni, le quali dovranno compiersi senza la menoma ingerenza per parte delle autorità.

L'ECONOMATO GENERALE DI TORINO.

Un opuscolo intitolato: *I misteri dell'economato generale di Torino* muove gravissimi appunti a cotesta amministrazione e a chi la regge, e riesce ad insinuare il dubbio che dal ministero di grazia e giustizia e dei culti da cui dipende non sia vigilata colla debita cura.

È solo per rimuovere un tal dubbio, onde verrebbe scapito al governo che noi ci siamo imposti il debito d'appurare i fatti più gravi esposti in detto opuscolo, ed è per illuminare la pubblica opinione che verremo qui esponendo il risultato delle nostre indagini instituite sopra i documenti più sicuri e condotte con la più scrupolosa diligenza.

Alla pagina 8.a dell'opuscolo, accennandosi al fatto pur troppo deplorabile delle frodi commesse in danno dell'economato dal suo tesoriere Simian, della cui scoperta devesi merito al presente economo generale, si fa carico all'amministrazione dell'economato che quell'infedele impiegato abbia potuto impegnare delle cartelle del debito pubblico al portatore per l'annua rendita di lire 5,180 appartenenti al seminario di Torino, dappoichè ciò non sarebbe avvenuto, se le cartelle fossero state regolarmente intestate.

Ora è da sapere che l'economato generale quando assunse in via provvisoria l'amministrazione dei redditi del seminario di Torino, rinvenne nella cassa di esso una somma di L. 59,214 86, destinata alle riparazioni e ad altre spese non prevedibili. Non potendo perciò impiegare tal somma in modo definitivo, reputò opportuno convertirla nell'acquisto di rendita del debito 1831 così per non lasciarla infruttifera, come per aver modo di disporne da un momento all'altro senza uopo di tutte quelle formalità che sono prescritte nel caso d'alienazione di cartelle nominative od intestate. Ciò posto, non si vede ragione d'appuntare l'economato per un atto d'amministrazione in se medesimo provvido e conveniente e che unicamente riescì a male per un fatto d'infedeltà, di cui era remotissimo ogni sos-

petto. Nè già è bisogno di dire che tali cartelle furono poi regolarmente intestate al seminario.

Alla pagina 9 si afferma che non ci è traccia nei registri dell'economato di una operazione in virtù della quale s'impiegò una somma di L. 50,000 del fondo di riserva in acquisto di buoni del tesoro che produsse un frutto complessivo della somma di L. 1,729 10 passata alle mani d'un signor Benedicenti e non del tesoriere. Invece nel libro mastro d'entrata dell'economato sotto la data del 30 giugno 1839 trovasi registrato un mandato d'introito, con cui si ordina al tesoriere di ricevere dal signor Benedicenti la somma di L. 1,312 50 per interesse di sette mesi al 4 0|0 di due buoni del tesoro di L. 25,000 caduno a far tempo dal 4 aprile 1858, e di L. 416 e 60 centesimi per interessi di quattro mesi successivi al 2 1|2 0|0. Di questa operazione consta altresì nel resoconto per l'esercizio del 1858 debitamente approvato.

Alla pagina 15 si accusa l'economato di non aver fatto registrare regolarmente l'esito degl'interessi incassati per la conversione di una somma di L. 120,000 del fondo di riserva nell'acquisto di buoni del tesoro, di obbligazioni dello Stato e di cartelle del debito pubblico. Di siffatta operazione si hanno i più minuti particolari in un conto attinente alla gestione del sunnominato tesoriere Simian, ed emerge dal medesimo che tutto procedette con piena regolarità ed a saputa e con approvazione del ministero. Emerge ancora che parte dei detti interessi venne applicata a gratificazioni concesse agl'impiegati per lavori straordinari, ad onorari d'altri che si dovettero assumere in sussidio, alle spese d'un viaggio d'ispezione dei subeconomati che si imprese dal segretario generale e da un altro impiegato, ed a restauri delle camere d'ufficio, nelle quali in verità non si vede punto il lusso asiatico di che si parla nell'opuscolo, ma appena la modesta mobiliatura d'uno studio di candidico o di notaio.

A pagina 22 si accenna a un economo che frodò l'economato di 10,000 franchi circa, a un altro che trafugò da un casino spettante all'economato mobili, biancherie, vino, e rimase in debito di lire 6,000, e a un ricevitore di Garlasco che si appropriò una somma di L. 1,330 30 per servirsene a' suoi bisogni. Regge il primo fatto, e l'economato si rivolse contro quel subeconomo, ritenendosi una pensione di che esso godeva sopra una mensa vescovile vacante: solo s'astenne dal chiamare il detto subeconomo in giudizio non essendogli paruto dicevole a un istituto di beneficenza, quale esso è, di ricorrere agli estremi mezzi di rigore.

Del secondo fatto non ebbe l'economato alcun sentore. Regge anche il terzo; ma l'economato prese ipoteca contro il debitore, e come questi fu dichiarato non solvente, l'economato propose il suo credito in giudizio, e se anche in quest'incontro si rimase dai provvedimenti più rigidi, fu specialmente in riguardo a un figlio dello sgraziato ricevitore, cittadino benemerito, il quale si fece sigurtà del padre e già in parte ha soddisfatto al debito.

A pagina 28 e a pagina 32 si censura l'economato di un sussidio di L. 200 concesso al canonico Giacinto Bondonio di Alba e di una gratificazione di lire 100 concessa a Giuseppe Giacosa addetto al servizio di quella mensa vescovile vacante. Ma il sussidio fu dato a un sacerdote benemerito per un servigio di quarant'anni come cerimoniere della cattedrale d'Alba, pensionato per tal titolo dall'ultimo vescovo e dopo la morte di lui ridotto alla tenue rendita di lire 400. E il titolo della gratificazione del Giacosa è espresso nel mandato relativo, in cui si accenna che egli aveva continuato a prestare l'opera sua alla mensa d'Alba pur dopo che eragli cessato lo stipendio.

Dalle cose esposte gl'imparziali possono riconoscere a che si riducano gli appunti fatti all'economato generale di Torino. A ciò si aggiunga che dall'esame generale dell'amministrazione del medesimo risulta che dall'anno 1832 in cui venne assunta dal presente economo andò sempre aumentando i suoi redditi, sebbene un tal periodo non sia corso propizio nè alla coltivazione dei poderi, nè alle operazioni sui fondi pubblici. Nel 1852 l'economato generale offriva un reddito di L. 532,465 49, e nel 1861 lo offrì in L. 750,962 01, che è quanto dire con un aumento di quasi 200,000 lire. La mensa arcivescovile di Torino dava nel 1853 un reddito di lire 133,911 42, e nel 1861 lo diede in lire 160,861 43. La mensa vescovile d'Alessandria dava nel 1855 un reddito di L. 37,200, e nel 1861 lo diede in L. 41,062 47. La mensa vescovile d'Aosta dava nel 1860 un reddito di L. 17,422, e nel 1861 lo diede in L. 19,581 21. Finalmente la mensa vescovile d'Asti dava nel 1860 un reddito di L. 29,577 97, e nel 1861 lo diede in L. 30,253 97. Le cifre esposte sono per se medesime abbastanza eloquenti.

Del resto, nulla è e nulla può essere di misterioso nell'amministrazione dell'economato generale di Torino, vegliata com'è dal Consiglio permanente instituito nel 1833, e soggetta al sindacato del Ministero di grazia e giustizia e dei culti. Che se qualche menda può in essa riscontrarsi o nei metodi della gestione, o nell'assestamento de' suoi uffizi, o nelle sue attenenze co' subeconomi che ne dipendono, vuolsi tener per fermo che sarà tra breve corretta mercè del regolamento generale che sappiamo starsi maturando dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti, da applicarsi indistintamente a tutti gli Economati generali del Regno (*Monarchia Nazionale*).

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 16 GIUGNO 1862.

Nella tornata di sabato della Camera dei deputati venne presentata dal deputato Audinot in nome proprio e in quello di quarantanove suoi colleghi la seguente risoluzione:

« I sottoscritti, di fronte alla dichiarazione dell'Episcopato straniero riunito in Roma, propongono che la Camera voti un indirizzo al Re, nel quale si raffermi il diritto d'Italia al possesso di Roma sua capitale, e si dichiari la necessità di una soluzione della questione romana, conforme al voto del 17 marzo 1861 per la pace d'Italia e di Europa.

« A questo fine il presidente della Camera viene invitato ad eleggere una Commissione di cinque deputati per la redazione dell'indirizzo ».

Questa risoluzione fu approvata dopo discussione a cui presero parte i deputati Santocanale, Bixio, Musolino, Ricciardi, Sineo, Lazzaro, Panattoni, Ghiaves, De Blasiis, Plutino, Nicotera, Crispi e il presidente del Consiglio dei ministri.

Il presidente della Camera, a compiere la Commissione incaricata di elaborare tale indirizzo, designò i deputati Bon Compagni, Farini, Vincenzo Ricci, Crispi e Allievi.

Indi la Camera si occupò di petizioni.

Gli uffici della Camera dei Deputati nominarono la commissione seguente per la disanima del progetto di legge intorno a delle disposizioni concernenti le diserzioni militari:

Ufficio 1., Pisanelli; 2., Borromeo; 3., Pescetto 4., Giorgini; 5., Assanti; 6., Pinelli; 7., Ricci Vincenzo; 8., Piroli; 9., Restelli.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI
(Agenzia Stefani)

Parigi, 14 giugno.

La *Patrie* reca un dispaccio di Veracruz in data del 15 maggio, secondo il quale un lungo combattimento davanti a Puebla riuscì glorioso per i Francesi. I Messicani in numero molto maggiore furono completamente battuti.

I Francesi dovevano entrare l'indomani in Puebla. Bande di *Guerillas* intercettavano in parecchi punti le comunicazioni fra Veracruz e Puebla; ma questo fatto era previsto e furono prese misure per assicurare l'esito delle operazioni

Nuova York, 4 giugno.

Grande battaglia presso Richmond, che durò due giorni. Il primo giorno i Separatisti ebbero il vantaggio e presero 19 cannoni e molti prigionieri. Il secondo giorno furono respinti con perdite considerevoli, però portando seco i cannoni presi e i prigionieri. Mac Clellan trovasi ora a cinque miglia da Richmond. La perdita dei Federali è di 3000 uomini, quella dei Separatisti più considerevole ancora. Fremont ha battuto i Separatisti presso Wicksbourg. A Charleston vi sono ottomila Federali. La posizione dei Separatisti non si conosce esattamente.

Altro della stessa data.

I Federali considerano la battaglia del 31 maggio come una grande vittoria.

Parigi, 14 giugno.

Notizie di borsa.

Fondi Francesi 3 0|0 — 68 65.
Id. id. 4 1|2 0|0 — 97 05.
Consolidati Inglesi 3 0|0 — 91 7|8.
Fondi Piemontesi 1849 5 0|0 — 72 90.
Prestito italiano 1861 5 0|0 — 72 90.

(Valori diversi).

Azioni del Credito mobiliare — 862.
Id. Strade ferra. Vittorio Emanuele — 380.
Id. id. Lombardo-Venete — 617.
Id. id. Romane — 343.
Id. id. Austriache — 517.

Parigi, 15 giugno.

Leggesi nel *Moniteur* che malgrado l'irregolarità delle comunicazioni fra Veracruz e l'interno, un dispaccio spedito dal generale Lorencez in data del 9 reca che egli trovavasi accampato ad Amozoc nelle vicinanze di Puebla. Secondo un rapporto di origine messicana i Francesi hanno attaccato Guadalupa, fortezza che difende la città di Puebla, ma non hanno potuto impadronirsi delle trincee. D'allora in poi non vi fu alcun altro fatto d'armi. Dappertutto le popolazioni fecero un'eccellente accoglienza alle truppe francesi.

Il governo dell'Imperatore prende le necessarie misure per mandare nel Messico rinforzi considerevoli.

Madrid, 14 giugno.

Coellen e Rios Rosas criticano la condotta di Prim.

Napoli, 15 giugno.

Nella notte del 10 corrente un posto francese presso Veroli fu sorpreso dalla banda di Tristany. I Francesi perdettero 1 caporale e 4 soldati creduti morti o prigionieri, ma il giorno 13 li ritrovarono tutti. Lo stesso giorno i Francesi presero 7 briganti fra i quali un capitano.

Una circolare del delegato di Frosinone vieta a tutti i governatori pontifici di ubbidire agli ordini del colonnello francese.

Parigi, 16 giugno.

Nella Camera inglese si discusse sul modo con cui fu trattato l'inglese Taylor nell'isola di Montecristo. Lord Palmerston spera che, viste le simpatie manifestate dal Parlamento inglese in favore di Taylor, il Governo italiano vorrà esaminare la cosa ed accordare ad esso un'indennità.

MONUMENTO AL CONTE CAMILLO DI CAVOUR *da erigersi in Torino.* — Parecchi Comuni e raccoglitori di soscrizioni avendo interpellato il sottoscritto per sapere se, malgrado i termini di precedente avviso, fossero tuttavia in tempo per versare le somme votate o raccolte, si crede opportuno far noto che questa civica tesoreria riceverà il prodotto delle soscrizioni finchè vi saranno oblatori senza limitazione di tempo; che però è assai conveniente che i versamenti si facciano colla maggiore sollecitudine, onde il Municipio, provvedendo alla esecuzione del monumento, possa fare assegnamento sopra un fondo il più possibilmente accertato.

Torino, 13 giugno 1862.

Il Sindaco RORÀ.

NB. *I direttori dei giornali italiani sono pregati di riprodurre il presente avviso.*

R. CAMERA D'AGRICOLTURA E DI COMMERCIO

16 giugno 1862 — Fondi pubblici

Consolidato 5 0|0. C. della m. in c. 73 05 10 25 25 — corso legale 73 18 — in liq. 73 90 73 73 73 10 15 05 pel 30 giugno

Dispaccio officiale.

BORSA DI NAPOLI — 14 giugno 1862.

Consolidati 5 0|0 aperta a 73, chiusa a 73 10

R. CAMERA DI AGRICOLTURA E DI COMMERCIO DI TORINO.

Prezzo dei Bozzoli. — Mercato del 13 giugno.

LUOGO	Qualità superiori da L.	a L.	Qualità comuni da L.	a L.	Qualità inferiori da L.	a L.	Quantità in miriagrammi	Prezzo medio Lire
Alba	63	72	51	61	37	52	798	59 56
Alessandria	67	58	57	42	41	31	882	52 98
Asti	52	67	40	51	27	39	2005	58 9
Bologna	61	62	61	58	56	53	25	61 »
Bra	67	59	57	46	45	32	3100	57 59
Carmagnola	71	62	61	53	32	40	4500	62 11
Casale	60	71	50	59	32	47	217	60 75
Cento	61	65	58	53	46	44	29	53 90
Ceva	61	67	53	60	41	52	171	61 09
Cuneo	67	73	59	67	37	58	1510	54 62
Faenza	»	»	27	76	»	»	71	67 45
Ferrara	75	79	63	70	50	55	174	68 90
Fossano	60	69	50	59	40	49	2150	51 60
Imola	»	»	66	51	»	»	41	63 41
Ivrea	56	69	48	55	40	47	227	51 69
Milano (comune de' Corpi Santi)	51	56	42	50	30	40	200	44 83
Modena	73	79	61	72	56	63	216	69 »
Mondovì	57	66	47	56	36	46	380	57 76
Novi	57	69	43	55	28	40	1368	51 51
Parma	66	71	50	66	33	49	276	63 31
Pinerolo	65	72	53	61	40	52	2251	58 01
Racconigi	62	69	50	61	35	49	4705	56 59
Saluzzo	66	53	51	44	43	32	1300	50 09
Savigliano	70	60	58	44	43	34	1025	53 25
Torino	61	70	45	60	25	44	693	53 66
Vercelli	70	57	56	45	41	30	877	50 93
Voghera	69	53	52	42	41	29	1122	46 66
Mercato del 12 giugno.								
Acqui	58	62	50	53	40	47	51	56 36
Ancona	52	51	51	»	48	»	6	51 69
Brescia	»	»	30	66	»	»	902	50 10
Cosena	»	»	81	42	»	»	63	69 22
Fano	»	»	47	78	»	»	20	70 59
Forlì	76	66	63	49	10	31	62	68 24
Jesi	78	69	68	58	56	39	73	68 82
Lugo	70	72	40	69	»	»	81	66 97
Modigliana	69	81	59	67	46	57	79	69 31
Montevarchi	63	70	63	63	59	63	800	» »
Novara	55	67	44	54	30	43	3368	46 53
Pesaro	70	71	59	69	37	56	86	67 58
Piacenza	57	53	49	47	28	24	54	56 20
Ravenna	61	»	51	»	30	»	14	» »
Rimini	72	85	66	71	45	65	39	73 30
Sale	51	70	36	50	25	35	218	46 »
Stradella	55	57	53	54	30	45	67	48 50
Savignano (Forlì)	»	»	49	57	»	»	1	53 86
Tortona	60	70	50	58	30	47	97	45 88
Mercato dell' 11 giugno.								
Ancona	»	»	53	51	48	»	2	51 02
Fossombrone	81	»	69	»	23	»	297	60 58
Sale	51	61	33	50	22	30	285	43 10
Terni	70	»	62	»	39	»	160	» »
Mercato del 9.								
Morano (Calabria Citeriore)	»	»	48	»	»	»	1	48 »
Mercato del 14.								
Alba	62	68	50	61	36	49	3074	58 47
Alessandria	68	59	57	41	40	30	942	50 88
Bra	66	58	57	45	44	32	915	53 63
Bologna	69	63	61	56	51	44	73	58 »
Carmagnola	70	63	62	53	52	38	850	60 03
Casale	60	63	50	57	45	32	149	61 19
Cento	63	67	53	59	44	49	16	54 70
Ceva	61	66	53	60	43	52	201	59 75
Cuneo	69	62	61	54	54	37	771	54 70
Faenza	»	»	73	23	»	»	61	60 59
Ferrara	70	75	63	»	45	35	14	62 55
Fossano	59	68	50	58	30	49	1935	49 87
Imola	»	»	41	67	»	»	68	64 46
Ivrea	64	55	51	46	43	37	140	56 53
Mondovì	58	67	48	57	37	47	614	56 10
Novi	59	71	45	55	30	42	1161	52 70
Pinerolo	64	71	57	63	38	56	1916	58 11
Racconigi	60	67	45	59	30	44	4186	54 87
Saluzzo	54	68	42	53	31	41	2000	48 84
Savigliano	58	66	46	57	30	45	538	52 32
Torino	68	70	43	57	25	42	1192	49 38
Voghera	59	52	51	41	40	30	107	46 30
Mercati delli 12, 13 e 14 detto.								
Cremona	49	»	38	»	»	»	90	40 19
Mercato del 13.								
Acqui	70	60	58	50	48	42	179	52 27
Ancona	57	»	51	54	48	»	2	56 23
Pescia	»	»	68	31	»	»	639	48 90
Cesena	»	»	73	45	»	»	81	66 »
Fano	»	»	42	78	»	»	10	66 54
Fivizzano	»	»	54	62	»	»	94	58 »
Forlì	75	65	61	59	40	25	57	63 91
Jesi	73	66	65	53	53	39	128	63 35
Lugo	69	72	60	65	35	53	75	65 15
Meldola	76	30	»	»	»	»	83	62 40
Novara	56	69	44	53	30	43	1499	46 22
Pesaro	71	74	59	79	38	57	130	70 18
Ravenna	65	»	56	»	25	»	5	» »
Reggio (Emilia)	61	67	53	60	37	50	83	» »
Rimini	81	71	70	62	61	53	45	73 »
Sale	52	65	43	50	25	33	212	45 60
Savignano (Forlì)	»	»	54	61	23	28	7	50 80
Stradella	54	59	46	52	32	45	62	53 21
Tortona	57	70	49	57	30	45	71	54 78
Mercato del 12.								
Fossombrone.	73	»	63	»	47	»	228	60 63
Reggio (Emilia)	58	66	50	58	36	47	146	» »
Terni	62	»	61	»	47	»	21	» »
Mercato del 10.								
Fuligno	52	60	45	49	40	43	39	51 33
Mercato del 9 giugno.								
Fuligno	57	60	50	53	41	43	31	53 40
Dispacci telegrafici — Mercato del 15 giugno.								
Alba	60	66	50	59	36	49	700	» »
Alessandria	67	57	53	40	38	32	330	» »
Asti	69	58	57	47	46	36	600	» »
Bra	61	56	53	44	43	30	800	» »
Casale	67	58	57	45	44	30	150	» »
Ceva	61	67	51	60	40	51	230	» »
Chiavenna	50	45	45	40	35	15	»	» »
Crema	49	40	39	30	29	»	36	» »
Cuneo	68	61	59	52	50	36	8000	» »
Fivizzano	52	62	»	»	»	»	101	» »
Fossano	63	53	51	40	39	30	2600	» »
Imola	67	66	61	63	61	53	40	» »
Ivrea	55	63	45	51	38	44	200	» »
Novi	57	71	45	55	30	42	361	» »
Parma	71	63	62	50	42	»	250	» »
Pinerolo	70	61	63	55	51	39	2000	» »
Racconigi	60	67	45	59	30	44	3010	» »
Saluzzo	51	66	43	53	32	41	900	» »
Savigliano	55	63	44	51	30	43	1200	» »
Vercelli	63	52	50	40	39	30	400	» »
Torino	56	63	41	53	25	40	2500	» »
Dispacci telegrafici — Mercato del 16 giugno.								
Alba	62	67	53	61	42	52	500	» »
Alessandria	68	57	42	56	30	40	»	» »
Asti	67	56	51	»	44	31	800	» »
Bra	56	65	45	55	30	44	700	» »
Carmagnola	67	58	57	44	44	32	4000	» »
Casale	55	63	45	53	30	40	150	» »
Ceva	61	67	52	60	26	50	278	» »
Crema	43	40	37	30	»	»	24	» »
Cuneo	67	60	58	51	50	39	3200	» »
Imola	70	67	66	61	63	58	18	» »
Ivrea	55	61	45	51	30	45	100	» »
Mondovì	63	56	53	46	45	35	»	» »
Novara	53	70	44	54	30	43	3600	» »
Novi	57	71	42	53	28	42	860	» »
Montevarchi	63	63	63	61	61	59	20	» »
Parma	72	63	62	49	39	30	250	» »
Pinerolo	70	61	63	51	53	37	1800	» »
Racconigi	60	67	45	59	30	44	2270	» »
Saluzzo	55	65	43	51	30	42	800	» »
Savigliano	50	60	40	49	30	39	1000	» »
Vercelli	58	67	43	57	33	44	330	» »
Torino	56	66	42	53	25	40	2600	» »

MINISTERO DELLE FINANZE.

La legge 21 aprile 1862 coi num. 6 e 9 dell'art. 21 dichiara soggetti al bollo ed ammessi al bollo straordinario col pagamento della tassa:

Di una lira le petizioni, istanze e ricorsi stragiudiziali che si presenteranno ai Ministeri; e

Di centesimi cinquanta le petizioni, istanze e ricorsi che si presenteranno alle altre Autorità governative o pubblici Uffizi ed alle Amministrazioni comunali, provinciali, o di altri Corpi amministrativi.

Si diffida perciò chi di ragione che dai Ministeri e dalle altre Autorità governative e pubblici Uffizi non verranno presi in esame e saranno considerati come non avvenuti i ricorsi, le petizioni ed istanze che non saranno estesi sopra carta col bollo rispettivamente prescritto.

(*Le Direzioni degli altri giornali sono pregate di riprodurre la presente nota*).

MINISTERO DELLE FINANZE.

Direzione generale del Demanio e delle Tasse.

La legge 21 aprile 1862, n. 586 sulle tasse di bollo, entrata in osservanza in tutte le parti del Regno col 1.o del corrente giugno, prescrive all'art. 21 § 5, n. 22 che gli stampati o manoscritti qualsiansi affissi al pubblico debbono essere preventivamente bollati allo straordinario, o sottoposti al visto per bollo colla tassa di centesimi *cinque* per caduno, oltre l'aumento del decimo; eccettuati gli avvisi d'asta contemplati dal precedente art. 23, § 1, n. 7, che sono soggetti all'uso della carta filagranata col bollo a cent. 50 ed eccettuati pure gli avvisi affissi al pubblico per parte delle Autorità provinciali e comunali che sono esenti da bollo.

Di tale disposizione della nuova legge sul bollo si porge avviso al pubblico, affinchè ognuno vi si possa uniformare, e possa così evitare l'applicazione delle pene pecuniarie comminate dall'art. 42 di detta legge, il cui minimo sarebbe di L. 25 per ogni contravvenzione.

Torino, 2 giugno 1862.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Direzione generale del Demanio e delle Tasse.

Coll'art. 98 della Legge sulle tasse di Registro 21 aprile 1862, entrata in osservanza in tutto il Regno il 1.o del corrente giugno, è accordato un generale condono di sopratasse, aumenti di imposta, multe di mora e simili penalità incorse anteriormente alla precitata legge per ogni sorta di atti, contratti, sentenze e trasmissioni di beni a qualunque titolo, purchè essi atti, contratti, ecc., vengano regolarizzati col pagamento delle dovute tasse entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della nuova legge.

Affinchè tutti coloro cui può giovare tale facilitazione della nuova legge possano essere meglio informati, si porge il presente avviso al pubblico, non senza avvertire che la legge fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 22 maggio p. p. e che perciò il termine utile per godere dell'accordato condono scade col giorno 21 del corrente giugno.

I giornali del Regno sono pregati di riportare il presente avviso.

Torino, il 5 giugno 1862.

G. FAVALE Gerente.

CITTÀ DI TORINO

AVVISO D' INCANTO

Si notifica, che venerdì 20 del corrente giugno, alle ore 2 pomeridiane, nel civico palazzo, avrà luogo l'incanto col metodo delle licitazioni orali, per la vendita di un podere denominato Casotto Mandillo con parte degli annessi terreni, della complessiva superficie di ettari 1, 32, 51 circa, posto nella regione del Meisino, inferiormente al Borgo della B. V. del Pilone, e si farà luogo al deliberamento a favore di quel concorrente che, prima dell'estinzione di una candela vergine, avrà fatto maggior aumento alla somma di L. 7,000 che si fissa per base dell'asta.

Il capitolato delle condizioni, ed il piano regolare del fabbricato e terreni annessi, sono visibili tutti i giorni nelle ore d'ufficio, nella civica Segreteria (Ufficio 2.o).

COMUNE DI VILLASTELLONE

Trovandosi vacante per il primo del prossimo mese di ottobre l'impiego di segretario e catastraro di detto comune, cui va annesso l'annuo stipendio di lire mille, oltre l'alloggio, s'invitano tutti gli aspiranti a tale impiego a far pervenire alla segreteria comunale entro tutto il mese di giugno le loro dimande corredate dei relativi titoli.

Il Sindaco DELLAVILLA.

VILLANOVASOLARO

Si cerca un maestro di 1. a elementare pel prossimo anno scolastico, a cui si retribuiscono lire 650. alloggio e giardino, colla preferenza se sacerdote.

Gli aspiranti dovranno presentare per tutto luglio prossimo le loro domande al sottoscritto.

Il Sindaco GATTINO.

BANCO-SETE

IN TORINO

Via S. Teresa, casa Pallavicino-Mossi, n. 11

Il Consiglio d'Amministrazione nella sua seduta d'oggi ha deliberato doversi pagare ai signori Azionisti gli interessi semestrali al 31 or scorso maggio.

Tali pagamenti, in ragione di L. 6, 25 per caduna azione, si faranno dalla Cassa della Società sulla presentazione dei rispettivi titoli a partire dal giorno 16 del corrente mese, dalle ore 12 alle 3 pomerid., di cadun giorno non festivo.

Il predetto Consiglio ha pure deliberato di convocare l'Adunanza generale ordinaria degli Azionisti pel giorno 27 del corrente mese, alle ore 2 pomeridiane.

I signori Azionisti sono chiamati a deliberare sul resoconto semestrale al 31 maggio 1862.

Ogni azionista che tre giorni prima dell' Assemblea Generale depositerà nella Cassa della Società numero 20 azioni, potrà intervenire qual membro di detta adunanza.

Torino, 7 giugno 1862.

LA DIREZIONE.

SOCIÉTÉ du Télégraphe-électrique Sous-Marin DE LA MÉDITERRANÉE

Le Gérant de la Société a l'honneur de prévenir MM. les Actionnaires que, l'Assemblée générale convoquée pour le 30 courant, à Paris, ne pouvant avoir lieu utilement, à cette époque, eu égard au retard mis, à l'approbation, par le Parlement Italien du contrat passé avec la Compagnie, sera remise à un moment plus opportun ultérieurement indiqué.

NOTIFICAZIONE

A termini dell'art. 7 del R. Decreto 2 gennaio 1856 si notifica la morte di Giovanni Battista Cerri, usciere del mandamento di Rivoli.

FALLIMENTO

di Michele Giordano, già confettiere in Carmagnola.

Il tribunale di commercio di Torino con sentenza del 10 corrente mese, ha dichiarato il fallimento di detto Michele Giordano, domiciliato in Carmagnola; ha ordinato l'apposizione dei sigilli sui mobili e fondi di negozio dello stesso fallito; ha nominato sindaci provvisorii li signori fratelli Lisdero di Carmagnola e la ditta G. Ballor e Comp. di Torino, ed ha fissato la monizione ai creditori di comparire, per la nomina dei sindaci definitivi, alla presenza del signor giudice commissario Gioanni Canaveri, alli 26 del corrente mese, alle ore 2 pom., in una sala dello stesso tribunale.

Torino, 12 giugno 1862.

Avv. Massarola sost. segr.

FALLIMENTO

di Pietro Cesareo, ora defunto, già liquorista in Torino, via Milano, num. 4.

Si avvisano li creditori di detto Pietro Cesareo, di rimettere fra giorni venti alli signori Giacomo Negri, Menotti Matteo e Giuseppe Brunero, domiciliati in Torino, sindaci definitivi del fallimento preindicato, od alla segreteria di questo tribunale di commercio, li loro titoli e nota di credito in carta bollata, e di comparire personalmente, o per mezzo di mandatario, alla presenza del signor giudice commissario Luigi Pomba, alli 4 di luglio prossimo, alle ore 2 pomeridiane, in una sala dello stesso tribunale, per la verificazione dei crediti, a termini di legge.

Torino, 12 giugno 1862.

Avv. Massarola sost. segr.

NOTIFICANZA DI SENTENZA.

Li Chiotti Carlo, Lusso Francesco e Pozzi Giovanni negozianti in Torino, hanno ottenuta sentenza dal signor giudice della sez. Moncenisio di Torino, in data 7 giugno corrente, con cui si dichiarò la contumacia del Roggero Antonio già caffettiere al café restaurant français in Torino, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti; si condannò lo stesso al pagamento di lire 699, 35, in complesso loro dovute, e si confermò il sequestro rapportato precedentemente a mani di Goria Battista, rilevatario dello stesso caffè e si assegnò loro in pagamento della somma a caduno di essi dovuta, tutto ciò e quanto lo stesso Goria, di cui fu pure dichiarata la contumacia possa andare in debito.

Questa sentenza fu notificata dall'usciere Ferrando con atto 14 corrente mese di giugno, ed il tutto si deduce ora a notizia, a senso dell'art. 61 del cod. di proc. civ.

Colomba Antonio proc. speciale.

CANCELLAZIONE D'IPOTECHE

Con sentenza contumaciale del tribunale del circondario di questa città delli 14 aprile corrente anno, stata notificata li 7 corrente a senso dell'art. 62 del cod. proc. civ., si ordinò la cancellazione dell'inscrizione ipotecaria stata presa dalla ragion di negozio corrente in Parigi, sotto la firma Lesobre Menardi e Comp., contro il signor marchese Emanuele D'Oria di Ciriè, alla conservatoria di questa città, il 30 agosto 1855, vol. 918, art. 4725.

Torino, 14 giugno 1862.

Vana sost. Geninati.

CITAZIONE.

Ad instanza della signora Luigia Calzone residente in questa città, si assegnò Anselmi Pietro, di residenza, domicilio e dimora ignoti, a comparire il 18 corrente maggio avanti il signor giudice della sezione Dora di Torino, alle ore 9 antimeridiane, per vedersi condannare al pagamento di lire 550, colli interessi e spese con sentenza esecutoria nonostante opposizione od appello senza cauzione, atteso il pericolo nel ritardo.

Torino, 14 giugno 1862.

Mariano Gius. p. c.

NOTIFICAZIONE DI COMANDO E PIGNORAMENTO.

Con atti dell'usciere presso la giudicatura di Torino, sezione Moncenisio, Michele Gardois in data 12 corrente mese, sull'instanza di Gozzi Giuseppe di Torino, venne notificato, a senso dell'art. 61 del codice di procedura civile, ad Antonio Roggero, già caffettiere in Torino, comando al pagamento di lire 115 35, e contemporaneamente si procedette al pignoramento a mani delli signori causidico Vincenzo Baretta e Goria Battista, ambi di Torino, delle somme che possano trovarsi a loro mani di spettanza del detto Antonio Roggero sino a tale concorrente di L. 115 35 e spese posteriori, con citazione a tutti quali sopra a comparire avanti il signor giudice di Torino, sezione Moncenisio, alle ore 8 mattutine del 18 corrente per la dichiarazione ed aggiudicazione di cui all'art. 763 e 771 del codice di procedura civile.

Torino, 14 giugno 1862.

Solavagione sost. Margary p. c.

SUBASTAZIONE.

Con sentenza di questo tribunale nove scorso maggio sulla instanza del procuratore capo Sorba Gio. Batt. fu Domenico d'Alba, fu autorizzata a danno di Mozzone Teresa moglie di Carlo Robaldo, domiciliata a Gozzegno, la subasta dei beni in detta sentenza descritti, posti sulle fini di detto comune, al prezzo e condizioni dalla sentenza stessa apparenti, fissandosi per l'incanto l'udienza del quindici luglio prossimo, ore 10 di mattina.

Alba, 10 giugno 1862.

G. Bernocco sost. Troia proc. c.

INCANTO.

All'udienza dell'11 luglio prossimo, avrà luogo avanti il tribunale d'Alba e sull'instanza di Mandina Giuseppe fu Bartolomeo, ammesso al beneficio dei poveri, residente a Torino, l'incanto di una piccola vigna e piccola casa caduti nell'eredità giacente di Antonio Pellerino, situati nel luogo di Magliano, al prezzo e condizioni di cui nel bando 14 maggio cadente.

Alba, 31 maggio 1862.

Troja p. c.

INCANTO DI STABILI.

Il notaio Sebastiano Turbiglio segretario della giudicatura di Carrù, quale commesso dal tribunale di circondario di Mondovì, rende noto a chi di ragione, che alle ore 11 antimeridiane del 17 prossimo luglio, nell'ufficio di giudicatura tenuto al piano terreno della casa comunale, in contrada dei Morelli, procederà alla vendita col mezzo di pubblico incanto in due distinti lotti, di parte degli stabili caduti nel fallimento del signor Pietro Francesco Quaglia, ad instanza dei sindaci del fallimento predetto, ed al successivo deliberamento dei medesimi a favore dell'ultimo e migliore offerente, ed alle condizioni di cui nel relativo tiletto del 2 andante mese, del quale non che della relativa perizia e tipo, potrà chiunque avere visione nella segreteria della giudicatura suljodata in tutti i giorni ed ore d'ufficio.

Descrizione degli stabili a vendersi.

Lotto 1.

Cascina denominata Magione Superiore, posta nel territorio di Magliano (Mondovì), della superficie di ett. 33, 63, 26, (giornate 88, 27, 7), tra prati, campi, vernetto e vigna, nelle regioni Coste di Pesio, Frave Sottano, Prà e Erzo, stata valutata in perizia L. 58153, 15.

Lotto 2.

Cascina denominata Magione Inferiore, sul territorio predetto di Magliano, della superficie di ett. 36, 26, 47, (giornate 95, 18, 06), tra campi, prati, ripe, pascoli e vigna, nelle reg. Coste di Pesio, Frave, Prà e Erzo, valutata in perizia L. 59753, 11.

E sui prezzi sovra indicati verranno esposte in vendita.

Carrù, 4 giugno 1862.

Not. Sebastiano Turbiglio segr. comm.

ESTRATTO DI BANDO

per vendita volontaria di un corpo di cascina in territorio di Fossano.

Alli 25 del volgente giugno, giorno di mercoledì alle ore 10 del mattino in Fossano, e nello studio del notaio sottoscritto, tenuto in via della Misericordia, casa Viara, al primo piano, procederà lo stesso notaio sottoscritto alla vendita col mezzo d'incanto di un corpo di cascina composta di fabbrica civile e rurale, con ett. 12, 80, 69, di terreni aggregati tra campo, altano, prato, bosco e ghiare virgultate, situato il tutto sul territorio della predetta città di Fossano, nelle regioni denominate Famolasco, Defesio e Ghiare di Stura, coi num. di mappa 682, 683, 684, 678, 679, 3061, 797, 798 e 799, caduto nella successione della signora Cecilia Malliano-Bava vedova del cav. Giuseppe Tesauro di Meano, deceduta in detta città di Fossano, sua dimora, la cui eredità fu accettata col beneficio dell'inventario della signora Edvige Carassi del Villar, nata Bertini, di lei nipote nominata erede, e promossa la preindicata vendita dal signor cav. Alessandro Bava Beccaris, esecutore testamentario, concordemente colla menzionata erede; da deliberarsi in un sol lotto a favore dell'ultimo miglior offerente in aumento al prezzo ridotto di L. 14,000 su cui verrà aperto l'incanto alle condizioni indicate nell'analogo bando venale delli 9 di detto volgente giugno, pubblicato ed affisso secondo il disposto della legge.

Fossano, 12 giugno 1862.

Ajraldi not. coll.

NUOVO INCANTO.

in seguito ad aumento di sesto.

Stante l'aumento del sesto fattosi in tempo utile, il nuovo incanto all'estinzione delle candele per la vendita del corpo di casa di spettanza degli eredi di Francesco Mola fu Enrico, situata in Livorno Vercellese, nella via dell'Infermeria, configurata in catasto nella sezione G, con porzione dei numeri di mappa 196, 197, 198, 199. 200, 201. 202, 203, 204, 205, 206 e 208, avrà luogo alle ore 10 del mattino del martedì primo luglio prossimo nella sala della segreteria di questa giudicatura in aumento al prezzo di lire 3056 66, a cui fu portato dal Bartolomeo Buronzo col surriferito aumento.

Livorno, 9 giugno 1862.

Gio. Alocco segr.

RINUNCIA DI CONTRATTO.

Con privata scrittura in data 29 aprile scorso 1862, il signor Francesco Lentati del fu Giacomo, domiciliato a Bagnasco, ha ceduto alli signori Antonio Molteni del vivente Beniamino, e Giovanni Rossi Orelli fu cavaliere Vincenzo, ambi residenti in Torino, il contratto di affittanza concessagli dalla società in accomandita fratelli Bandini fu Emanuele e compagnia a mezzo del gerente direttore signor Nicolò Accame, mediante privata scrittura del 22 agosto 1861, delle miniere di Lignite esistenti in Nucetto, Bagnasco e Perlo, la vetraia di Nucetto annessi e connessi con tutti i locali e terreni adiacenti; la cava di Quarzo sita nella regione Orio comune di Bagnasco; la cava della calce vicina alla regione detta Gerbiale proveniente da Fedele Carassone; la nuova fornace di calce sita in vicinanza della vetraia nonchè l'edificio di macina ivi prossimo.

Questo contratto venne insinuato il giorno 3 giugno 1862 alla segreteria del tribunale di Mondovì, e ciò si rende noto dai cessionari Rossi Orelli e Molteni per ogni effetto di legge.

Giovanni Rossi Orelli.

SUBASTAZIONE.

Sull'instanza di Giovanni Antonio Negri anche come amministratore dei suoi figli Giuseppe e Carlo, domiciliati in Oleggio, admesso al beneficio della gratuita clientela, il tribunale del circondario di Novara autorizzò la subasta di una casa sita in Oleggio, in pregiudizio delli geometra Antonio, residente in Vercelli e Gaudenzio fratelli Negri, residente in Carpignano, fissando per l'incanto l'udienza del giorno 11 prossimo luglio.

Questa vendita si fa al prezzo ed alle condizioni apparenti dal bando venale 17 corrente maggio, redatto dal segretario di questo tribunale di circondario.

Novara, 19 maggio 1862.

Avv. Benzi sost.

AUMENTO DEL DECIMO.

Con verbale dodici corrente seguito avanti la giudicatura di Santhià si incantarono li seguenti stabili provenienti dal beneficio canonicale di San Giuseppe, siti in territorio di Santhià, e parte di essi si deliberarono ai migliori offerenti, e parte rimasero indeliberati per diffetto di oblatori.

I fatali per l'aumento del decimo al prezzo infra annotato scade col mezzo giorno del ventisette corrente giugno.

Lotto 1. Aratorio, regione S. Bernardo, di are 499 42, al prezzo di lire 11,200.

Lotto 2. Aratorio, regione Moglia, di are 59 12, al prezzo di lire 1,247 43.

Lotto 3. Aratorio, regione via di Nebbione, di are 79 19, al prezzo di lire 1,530.

Lotto 4. Prato, regione Tabiella, di are 421 15, al prezzo di lire 10,200.

Lotto 5. Aratorio, regione via di Cavalià, di are 60 25, al prezzo di lira 1,024 25.

Lotto 6. Aratorio, stessa regione, di are 76 02, al prezzo di lire 1,292 31.

Santhià, 13 giugno 1862.

Michelangelo Angellino segr.

NOTIFICAZIONE.

Instante Debenedetti Donato, Leone e Manuel Abramo residenti in Asti, venne notificata, a mente dell'art. 61 del codice di procedura civile, a Conte Gioanni fu Giuseppe, di dimora e domicilio ignoto, copia delli provvedimenti del giudice di Savigliano 30 maggio e 2 giugno corrente, coi quali venne rinviata al 27 andante la causa d'aggiudicazione vertente collo Spedale maggiore di detta città per l'effetto di cui in tali provvidenze.

Savigliano, 10 giugno 1862.

Not. coll. Gandi Luigi.

NOTIFICAZIONE.

Instante la ragion di negozio Guglielminetti e Ferrero della città d'Asti fu notificato, a mente dell'art. 61 del codice di procedura civile, a Conte Gioanni fu Giuseppe, di dimora e domicilio ignoto, copia dei provvedimenti 30 maggio e 2 giugno corrente del giudice di Savigliano con cui venne rinviata al 27 andante la causa d'aggiudicazione vertente collo Spedale maggiore avanti la giudicatura di Savigliano, e tale rinvio per l'effetto espresso nei citati provvedimenti.

Savigliano, 10 giugno 1862.

Not. coll. Gandi Luigi.

SSUBASTAZIONE.

All'udienza che sarà tenuta da questo tribunale di circondario il 15 luglio 1862, ore 10 di mattino, si procederà all'incanto degli stabili posseduti dal notaio Gioanni Marchini, in Varallo, dei quali viene promossa la subasta da Giuseppe Milanolo, di Breia, consistenti in due case e giardino annesso, descritti nel bando in data d'oggi.

Varallo, 15 maggio 1862.

Chiarsorini sost. Peco proc.

NOTIFICANZA.

L'esattore di Vercelli notifica per tutti quegli effetti voluti dalla legge che a senso dell'articolo 61 del codice di procedura civile e con atto dell'usciere di questa giudicatura Luigi Setragno del 28 aprile ultimo scorso, vennero ingiunti alla forma degli assenti gli infranominati individui pel pagamento di multa e spese processuali alle quali li condannava il tribunale di questo circondario con sentenza 12 dicembre 1860, cioè:

Paganuzzi Antonio di Bernardo, nativo di Bugardo, Stati parmensi:

Dorri Pietro fu Giovanni, cameriere, nativo di questa città.

Vercelli, 13 giugno 1862.

L'esattore Brunetta.

RETTIFICAZIONE.

Nel num. 139, *pag.* 4, *col.* 4, *lin.* 15 *della nota sottoscritta Perincioli sost. segr., vuolsi leggere* in territorio di Poirino, *e non* Torino, *ecc.*

Torino, Tipografia G. FAVALE E C.